

AULA 'B'

Avv. MASSIMILIANO ELIA
C.so Matteotti, 3 bis - 10121 TORINO
Tel. 011.561 20 68 - Fax 011.563 51 94
studiolegaleelia@legalmail.it

19205.13

19 AGO 2013

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE ROLL ESENTE DEBITI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[]

R.G.N. 23058/2011

Cron. 19205

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Presidente - Ud. 11/06/2013

Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 23058-2011 proposto da:

[redacted] elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA B RICASOLI 7, presso lo
studio degli avvocati [redacted]
che la rappresentano e difendono unitamente
all'avvocato [redacted] delega in atti;

2013

- ricorrente -

2063

contro

CASSA [redacted] in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'11 luglio 2011 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 22 febbraio 2010 con la quale è stata rigettata la domanda di [REDACTED] intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di due sanzioni disciplinari irrogate dalla [REDACTED] di [REDACTED] istituto di cui era dipendente in qualità di cassiera presso la filiale di Lauriano Po, e consistenti nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata di giorni 10 per avere operato due addebiti su un conto corrente su richiesta di un soggetto non autorizzato ad operare su quel conto, e nel licenziamento per giusta causa per avere autorizzato un'operazione di prelievo senza controllare l'identità del cliente, ed intesa ad ottenere il risarcimento per la subita forzata modifica del trattamento pattuito all'atto di conclusione di un mutuo con la banca convenuta. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo legittimo il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio operato dal giudice di primo grado, ed ha ritenuto provato il comportamento contestato alla [REDACTED] sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, e della documentazione acquisita anche d'ufficio; ha ritenuto irrilevante il differente trattamento riservato ad altri dipendenti per ammanchi di cassa, ed ha ritenuto conforme alla previsione contrattuale anche la modifica unilaterale delle condizioni di mutuo concesso a dipendente cessato per motivi disciplinari.

La [REDACTED] propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su otto motivi.

Resiste con controricorso la [REDACTED]

La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

[Handwritten signature]

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 210, 421 e 416 cod. proc. civ. In particolare si censura l'asserito superamento dei limiti di cui all'art. 421 cod. proc. civ. relativi ai poteri istruttori d'ufficio per disporre l'acquisizione di ulteriore documentazione.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in relazione alle acquisizioni ex art. 210 cod. proc. civ. con specifico riferimento all'ordine alla parte convenuta di deposito degli specimen di firma anche di delega relativi al conto sul quale sono stati effettuati addebiti senza autorizzazione.

Con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 5 della legge n. 604 del 1966. In particolare si deduce che con il suddetto abuso dei poteri istruttori d'ufficio sarebbe stato vanificato il principio per cui incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza degli elementi legittimanti il licenziamento.

Con il quarto motivo si lamenta, con riferimento al merito della vicenda, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 7 della legge 300 del 1970; omessa, contraddittoria e illogica motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.; illegittimità della sanzione della sospensione di dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione in data 6 luglio 2007. In particolare si assume che la decisione con cui è stata dichiarata la legittimità della sanzione si fonderebbe su prove illegittimamente acquisite con il suddetto abuso dei poteri istruttori d'ufficio.

Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e all'art. 2119 cod. civ.; illegittimità del licenziamento per giusta

2



causa. In particolare si deduce che la ██████████, in sede di costituzione, si era limitata a produrre la cedola di prelievo non autorizzato sul conto corrente del sig. ██████████ e due comunicazioni di tipo informativo, mentre la decisione impugnata si è fondata sugli originali dei documenti e sulla dichiarazione del titolare del conto corrente in esame, prove dalle quali la cassa di R ██████████ era decaduta.

Con il sesto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in relazione a fatti controversi e decisivi. In particolare si assume che non si sarebbe tenuto conto della circostanza per cui la lavoratrice conosceva personalmente il titolare del conto corrente in questione, cliente della banca da molti anni, ed era consuetudine omettere l'identificazione a mezzo documento di identità in caso di conoscenza personale.

Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1455 cod. civ. lamentandosi la violazione del principio di proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione.

Con l'ottavo motivo si assume omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 6 cod. proc. civ. in relazione al tasso di interesse sul mutuo della lavoratrice, deducendosi, in particolare, che, per la sua variazione, sarebbe stato necessario l'incontro delle due volontà.

I primi quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente riferendosi tutti all'esercizio del potere istruttorio d'ufficio del giudice di merito che, secondo la ricorrente, avrebbe consentito l'illegittima inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro sulla sussistenza dei presupposti legittimanti le sanzioni disciplinari in questione. I motivi sono infondati. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il potere istruttorio d'ufficio del giudice di cui all'art. 421 cod. proc. civ. (e, in appello, previsto

dall'art. 437, comma secondo cod. proc. civ.), può superare la preclusione (riguardante sia le prove costituenti che quelle precostituite) nel caso in cui il giudice del rito del lavoro, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perché rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado. Per cui va ribadito anche in questa sede che nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione del suo ricorso. È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (per tutte Cass. 24 ottobre 2007 n. 22305). Nel caso in esame la corte ha esaurientemente motivato in modo logico e compiuto il ricorso a tali mezzi istruttori che, d'altra parte, sono stati disposti per l'accertamento dei fatti, astrattamente anche nell'interesse della lavoratrice al fine di verificare la fondatezza delle sue tesi difensive.

Anche il quinto motivo con il quale si lamenta che la Corte d'appello avrebbe fondato la propria pronuncia su elementi diversi da quelli adottati

dalla contro ricorrente in sede di costituzione in appello è infondato sulla base di quanto esposto sopra riguardo al ricorso ai mezzi istruttori d'ufficio che prescindono dalle indicazioni probatorie delle parti o dalla loro eventuale decadenza.

Il sesto motivo riguarda la valutazione di una circostanza di fatto non censurabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, è congruamente e logicamente motivata. La dedotta prassi di evitare l'identificazione formale del cliente se questo è conosciuto personalmente dal dipendente, è un'evidente circostanza liberamente valutabile dal giudice di merito e tale valutazione, o omessa valutazione, non è rivisitabile in questa sede.

Il settimo motivo, avente ad oggetto il giudizio di proporzionalità della sanzione, è pure infondato in quanto, come pure costantemente affermato da questa Corte, in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 7 aprile 2011 n. 7948).

L'ottavo motivo è anche infondato in quanto la Banca contro ricorrente, nel revocare le condizioni di favore relative al mutuo della dipendente, ha fatto corretta applicazione dell'art. 8 del proprio Regolamento in materia accettato dalla dipendente, e che disciplina un trattamento di favore di cui il dipendente non avrebbe altrimenti diritto, per cui è stata legittimamente applicato il tasso di mutuo applicato generalmente a tutti i clienti.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma l'11 giugno 2013.

Il Presidente est.

Y. Di Stefano

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi
Depositato in Cancelleria



19 AGO 2013
oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi

IL CASO.it